

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ⁽¹⁾.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) ^{(2) (3) (4)}.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

⁽²⁾ Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel [D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378](#) e nel [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379](#). Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

⁽³⁾ Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, [D.L. 23 novembre 2001, n. 411](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2, [D.L. 20 giugno 2002, n. 122](#), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-quater, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-bis, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

⁽⁴⁾ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'interno:* Lett.Circ. 22 marzo 2004, n. P559/4101/sott.72/E.6;

- *Ministero delle attività produttive:* [Circ. 24 novembre 2004, n. 3580/C](#); [Circ. 14 giugno 2005, n. 3584/C](#);

- *Ministero delle infrastrutture dei trasporti:* [Circ. 7 agosto 2003, n. 4174/316/26](#).

107. (L) *Àmbito di applicazione.*

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)

1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio ⁽⁸⁵⁾.

(84) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(85) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*,

[D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

108. (L) Soggetti abilitati.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l'art. 22 della [legge 30 aprile 1999, n. 136](#))

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al [regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011](#), e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#).

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34](#).

4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447](#) ⁽⁸⁶⁾.

(86) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e

grado.

109. (L) *Requisiti tecnico-professionali.*

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁷⁾ Comma così rettificato con [Comunicato 13 novembre 2001](#) (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 novembre 2004](#).

⁽⁸⁸⁾ L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno](#)

[2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

110. (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) *Progettazione degli impianti.*

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio ⁽⁸⁹⁾.

(89) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

111. (R) *Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati.*

1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione

dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiarati di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.

2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.

3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente ⁽⁹⁰⁾.

(90) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

112. (L) Installazione degli impianti.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3 ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾.

⁽⁹¹⁾ Comma così rettificato con [Comunicato 13 novembre 2001](#) (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

⁽⁹²⁾ L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

113. (L) Dichiarazione di conformità.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110 ⁽⁹³⁾.

⁽⁹³⁾ L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

114. (L) Responsabilità del committente o del proprietario.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108 ⁽⁹⁴⁾.

⁽⁹⁴⁾ L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

115. (L) Certificato di agibilità.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti ⁽⁹⁵⁾.

⁽⁹⁵⁾ L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*,

[D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

116. (L) *Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.*

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113 ⁽⁹⁶⁾.

⁽⁹⁶⁾ L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

117. (R) *Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.*

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal

regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111 ⁽⁹⁷⁾.

⁽⁹⁷⁾ L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

118. (L) Verifiche.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta ⁽⁹⁸⁾.

(98) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

119. (L) *Regolamento di attuazione.*

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono precisati i limiti per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza ⁽⁹⁹⁾.

(99) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

120. (L) *Sanzioni.*

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del

presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro ⁽¹⁰⁰⁾.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 ⁽¹⁰¹⁾.

⁽¹⁰⁰⁾ Comma così rettificato con [Comunicato 13 novembre 2001](#) (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

⁽¹⁰¹⁾ L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

121. (L) *Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali*

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo ⁽¹⁰²⁾.

⁽¹⁰²⁾ L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, [D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, [D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-*quater*, [D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-*bis*, [D.L. 27 maggio 2005, n. 86](#), nel testo integrato dalla relativa

legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.